Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Peli Fabio Ottavio

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- la presente viene, inoltre , trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- è copia conforme all'originale;

Polaveno, lì 19 ottobre 2018

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 11 novembre 2018 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, lì 13 novembre 2018

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 74

DEL 4 OTTOBRE 2018

OGGETTO: PARITA' DI TRATTAMENTO NELL'AMBITO DEGLI ISTITUTI DI SICUREZZA SOCIALE. RICONOSCIMENTO ASSEGNO DI MATERNITA' E DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI, AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON IN POSSESSO DEL PERMESSO DI "SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO"

Il giorno quattro ottobre dell'anno duemiladiciotto alle ore 18,30 nella sala delle adunanze della Giunta Comunale.

Nell'osservanza di tutte le formalità di legge venne oggi convocata la Giunta Comunale Comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	PELI	Fabio Ottavio	X	
2	GELSOMINI	Sandra	X	
3	LABEMANO	Maurizio	X	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale De Domenico dott. Umberto.

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Peli Fabio in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il tema della sicurezza sociale e degli istituti ad essa connessi costituisce argomento di grande rilevanza, anche in connessione alle politiche di inclusione sociale e di gestione del fenomeno dell'immigrazione;
- l'art. 12 (in combinato con l'art. 3) della Direttiva UE 2011/98 ha esteso lo stesso trattamento riservato ai cittadini degli Stati Membri, nell'ambito dei settori della sicurezza sociale (così come definiti nel Regolamento UE n. 883/2004), ai cittadini di Paesi terzi che siano stati ammessi in uno Stato membro ai fini lavorativi o a fini diversi dall'attività lavorativa;
- l'assegno di maternità (art. 74 del D. Lgs. 151/2001) e l'assegno per nuclei familiari numerosi (art. 65 della legge 448/1998) rientrano tra i benefici nell'ambito della sicurezza sociale;
- alcuni cittadini non comunitari, residenti nel Comune, potrebbero richiedere la concessione dell'assegno di maternità, previsto dall'art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (riferimenti legge 23 dicembre 1998, n. 448 - art. 66, commi 1-2-3-4-5 bis-6, legge 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 80 commi 10 e 11), anche se privi del permesso "per soggiornanti di lungo periodo", specificatamente previsto dal citato art. 74 del D. Lgs. 151/2001;
- alcuni cittadini non comunitari, residenti nel Comune, potrebbero richiedere la concessione dell'assegno per nuclei familiari numerosi, previsto dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 50, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dall'art. 80, commi 4, 6, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 13, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, anche se privi del permesso "per soggiornanti di lungo periodo", specificatamente previsto dal citato art. 65, comma 1, come modificato dalla citata legge 97/2013;
- l'esame della normativa ha consentito di verificare che diversi atti emanati dalla Comunità Europea (Regolamento CE n. 1408/1971 art. 4, Regolamento CE n. 883/2004, Direttiva 2011/98/UE, Direttiva 2004/38/UE) prevedono l'estensione ai cittadini extracomunitari del "diritto di parità di trattamento" riservato ai cittadini degli Stato membro in cui soggiornano, particolarmente dell'ambito generale della sicurezza sociale, anche se non siano "soggiornati di lungo periodo" (come previsto dalla Direttiva 2003/109/CE);
- in relazione all'esame della normativa della Comunità Europea, le categorie di cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti, per le quali non è possibile adottare disparità di trattamento con riferimento all'assegno di maternità ed all'assegno per nuclei familiari numerosi, in quanto protette dalle medesime disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento ed il divieto di discriminazione sono le seguenti:
  - cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28), ma anche artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004
  - cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004)
  - cittadino titolare della protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28)
  - cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, i suoi familiari e superstiti (art. 1 Regolamento UE 1231/2010)
  - cittadino familiare del cittadino dell'Unione (art. 19 del Dl Lgs. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (articolo 24);
  - cittadino titolare del permesso di soggiorno per famiglia (art. 12 comma 1 lettera e della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera b del D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva;
  - cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei;
  - cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione della categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014 - art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva;

DATO ATTO CHE:

- i predetti benefici sono finalizzati a soddisfare bisogni primari della persona e rispondono al fondamentale diritto di parità di trattamento;
- pur mancando uno specifico riferimento ai benefici assistenziali richiesti, la trasposizione per analogia delle norme e delle sentenze dallo specifico riferimento al più generale "settore della sicurezza sociale" (richiamato dal Regolamento CEE n. 1408/1971, art. 4), pare avvalorare la tesi che estende la concessione dei benefici richiesti anche ai cittadini extracomunitari che non posseggano il titolo di "soggiornanti di lungo periodo";
- nelle situazioni di contrasto tra una norma interna (statale o regionale) e il diritto dell'Unione Europea, se non è possibile un'applicazione conforme, gli uffici responsabili dei procedimenti sarebbero tenuti a disapplicare la norma interna a favore della disposizione europea, in virtù dell'articolo 11 della Costituzione e del principio della prevalenza del diritto dell'Unione Europea, come chiarito da diverse sentenze della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale 170/1984, 389/1989, 168/1991);
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sancito il principio del primato del diritto europeo che garantisce la sua superiorità rispetto ai diritti nazionali, si applica a tutti gli atti nazionali, siano essi stati adottati prima o dopo l'atto europeo in questione e vale inoltre nei confronti di qualsiasi atto normativo nazionale di qualsiasi natura (legge, regolamento, decreto, ordinanza, circolare, ecc.) che sia stato emesso dal potere esecutivo o legislativo dello Stato membro. Anche il potere giudiziario soggiace al principio del primato ed il diritto da esso prodotto, ossia la giurisprudenza, deve pertanto rispettare il diritto comunitario;
- tale principio è stato sancito anche dalla 'Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea' che all'art. 34 riconosce "...il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali... a ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione...conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali..";
- la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17966/2011, che ha riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità ad un extracomunitario in possesso del permesso semplice in applicazione della normativa CEE di riferimento, ribadisce la "...corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario...";

ATTESO CHE il citato principio è stato altresì riconosciuto da diverse sentenza di Tribunali Ordinari (Tribunale di Firenze n. 2040 del 09.08.2011, Tribunale di Monza n. 1294 del 28.01.2014, Tribunale di Verona del 13 maggio 2014, Corte di Appello di Trento del 13 maggio 2014, Tribunale di Alessandria del 17 giugno 2015, ecc.);

CONSIDERATO anche CHE la *"questio"* descritta nei precedenti punti di questo preambolo non possa essere ulteriormente affrontata senza mettere, davanti a tutto, il primato del diritto comunitario che "*...si sostanzia nella prevalenza di quest'ultimo sulle norme interne con esso contrastanti, sia precedenti che successive, e quale ne sia il rango, anche costituzionale...*", atteso che "*...la materia della sicurezza sociale (nella ampia nozione conseguente alla lettura operata dalla Corte di Giustizia) rientra fra le materie regolate dal diritto della Unione...*", che "*...indubbiamente l'assegno di maternità rientra nell'ambito delle prestazioni di sicurezza sociale e la sua regolamentazione pertanto non può violare le norme della Carta dei diritti fondamentali della Unione e, di conseguenza, il principio di non discriminazione ...*" e che "*...conseguentemente la norma nazionale configgente con il divieto di discriminazione, va disapplicata e va affermato il diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta...*";

RITENUTO pertanto che le motivazioni addotte abbiano valore assoluto e che quindi debbano essere estese in generale anche a tutti i cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti di legge, e che con tale decisione si intende non solo assicurare le prestazioni sociali primarie ma anche tutelare il Comune da ulteriori azioni giudiziarie e dai costi conseguenti e dalle ricadute sulla coesione sociale e sull'autorevolezza delle istituzioni;

CONSIDERATO che comunque l'accertamento dei requisiti per la concessione delle prestazioni in oggetto è a totale carico dei Comuni, a norma del comma 3 del citato art. 74 del D. Lgs. 151/2001 (assegno maternità INPS) e del comma 2 l'articolo 65 della legge 448/1998 (assegno nuclei familiari con almeno 3 figli minori INPS);

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio, De Domenico dott. Umberto, in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 267/2000 e smi;
- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ed il decreto ministeriale 7 novembre 2014;

CON voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. **DI CONDIVIDERE** ed approvare l'indirizzo descritto in premessa volto a riconoscere la parità di trattamento, nei confronti delle persone straniere soggiornanti, in materia di assegno di maternità (di cui all'art. 74 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) e in materia di assegno ai nuclei familiari numerosi (di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448);

2. **DI DARE MANDATO** al competente Servizio di provvedere alla trasmissione all'INPS delle pratiche istruttorie per la concessione del beneficio sociale;

3. **DI TRASMETTERE** altresì copia del presente atto agli uffici interessati dalle attività convenzionate, con particolare riferimento all'Ufficio Pubblica Istruzione e Ufficio Servizi Sociali;

4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio;

5. **DI DICHIARARE** con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sen ai sensi del 4° comma dell'art 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

6. **DI TRASMETTERE** in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;